Articolo 1

E' istituita, tra gli atleti tesserati dalla Federazione Italiana Rugby, per tutte le squadre partecipanti a campionati nazionali e territoriali sotto l'egida Federazione Italiana Rugby, l'A.I.R.- Associazione Italiana Rugbysti, che usa come marchio, un simbolo grafico raffigurante un rugbysta in azione di gioco con il pallone, all'interno di un ovale, con il fondo bianco, con la parte superiore di colore verdo e la inferiore di colore rosso; sotto il logo é riportata la scritta, a lettere maiuscole e in posizione centrale, A.I.R.

L'A.I.R. è una associazione senza scopo di lucro.

Articolo 2

L'A.I.R. si prefigge il raggiungimento dei seguenti scopi, nel precipuo interesse dei propri associati:

- a) la tutela degli interessi sportivi, morali, professionali ed economici dei giocatori di rugby;
- b) il potenziamento ed il miglioramento delle condizioni dei singoli associati, con particolare riguardo alla salute ed integrità fisica, fino al conseguimento di un completo sistema di sicurezza categoriale e sociale;
- c) la promozione di iniziative utili alla categoria ed allo sviluppo dello sport del rugby;
- d) la promozione di tutte le attività sociali in aiuto alla categoria dei giocatori che si trovino in situazioni di salute o, comunque, sociali disagevoli;
- e) l'elevazione professionale, culturale ed economica, per una sempre maggiore valorizzazione del prestigio della categoria nel consorzio sociale e sportivo;
- f) la prestazione di servizi di consulenza ed assistenza nelle materie attinenti l'attività sportiva e le attività a questa connesse;
- g) la rappresentanza nei rapporti con gli organi di informazione e nella negoziazione dei diritti di immagine nel rispetto delle direttive emanate al riguardo dalla F.I.R.:
- h) l'esercizio delle funzioni eventualmente attribuitele nel merito dai Regolamenti della F.I.R..

Articolo 3

L'A.I.R. intende operare in piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna ed in completa autonomia nei confronti di ogni formazione politica e di pubblici poteri. Essa intende altresì assumere piena responsabilità delle proprie azioni in difesa ed in rappresentanza degli interessi generali e particolari dei propri associati, con specifico riguardo ad un costante miglioramento, a tutti i livelli, della disciplina sportiva ir essi operano.

Articolo 4

L'Associazione ha sede in L'Aquila.

La modifica della sede sociale può essere presa con la presenza di almeno i 2/3 degli iscritti e con una maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Articolo 5

La durata dell'Associazione è fissata fino all'anno 2035, salvo diversa determinazione della Assemblea degli associati.

Articolo 6

Possono far parte dell'Associazione tutti i giocatori tesserati alla Federazione Italiana Rugby, nonché i giocatori italiani tesserati per Squadre iscritte a Campionati stranieri.

Articolo 7

Fanno parte dell'Associazione, coloro che versano nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 6 del presente Statuto.

I rugbysti si intendono iscritti all'atto stesso del tesseramento, previa accettazione insindacabile del Consiglio Direttivo.

L'associazione del giocatore implica l'adesione incondizionata e preventiva "norme del presente Statuto, ai regolamenti degli organi associativi ed alle norme della Federazione Italiana Rugby ed agli accordi collettivi, regolamenti e leggi eventualmente emanate dagli organi competenti, purché riconosciuti dalla F.I.R. e dall'A.I.R.

L'Associazione può accogliere tra gli associati anche terzi non tesserati F.I.R., i quali saranno qualificati come "soci sostenitori".

L'ammissione e l'esclusione del "socio sostenitore", competono al Consiglio Direttivo ed al Comitato di Presidenza dell'Associazione ai sensi dell'art.8.

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria, che delibera a maggioranza di due terzi dei votanti su proposta del Consiglio Direttivo, la nomina di "soci onorari" per particolari benemerenze verso l'Associazione.

I "soci sostenitori" ed i "soci onorari" hanno gli stessi diritti e doveri degli associati, salvo quanto previsto dall' art. 12.

Articolo 8

Sull'ammissione all'A.I.R. decide il Consiglio Direttivo e il Comitato di Presidenza dell'Associazione.

L'ammissione implica l'iscrizione a tempo indeterminato, mentre l'eventuale rigetto della stessa, verrà comunicato e dovrà essere motivato.

Contro la decisione che respinga la domanda di ammissione è data facoltà di ricorso al

Consiglio Direttivo, via lettera raccomandata e/o via fax e/o via telematica, da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto..

Il Consiglio Direttivo deciderà inappellabilmente entro 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione del ricorso; per ogni data fa prova quella del timbro postale.

Articolo 9

Gli associati hanno il dovere:

- a) di uniformare il proprio comportamento ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva, nonché di osservare tutte le norme e le prescrizioni contenute nello Statuto e nelle delibere dei componenti Organi associativi;
- b) di dare il proprio sostegno, in qualunque forma legittima che sia a tal fine richiesta, all'attività svolta dall'Associazione a tutela degli interessi di categoria, salva la garanzia del diritto al dissenso;
- c) di mettersi a disposizione per partecipare ad ogni eventuale iniziativa rivolga fini di solidarietà interna alla categoria e/o a fini di promozione di una più ampia solidarietà su temi di particolare rilievo sociale.

Articolo 10

Gli associati cessano di far parte dell'Associazione:

- a) per recesso, esercitabile in ogni momento della stagione sportiva, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, con effetto al termine della stagione sportiva medesima;
- b) per sospensione temporanea e/o espulsione definitiva a seguito di procedimento disciplinare esperito a norma dell'art. 22 dello Statuto;
- c) per morte e/o per altra causa di sopravvenuta impossibilità impeditiva della continuazione del rapporto associativo;
- d) per mancato rinnovo dell'iscrizione all'Associazione;

per estinzione dell'Associazione a norma dell'art. 26 dello Statuto; il rugbysta, a seguito di recesso, in attesa di nuovo tesseramento, rimane temporaneamente associato fino al termine della stagione sportiva successiva.

Articolo 11

Sono organi dell'A.I.R.:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

Articolo 12

L'assemblea Generale degli associati è formata dai giocatori regolarmente iscritti all'Associazione.

Le decisioni assunte in Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati anche se non presenti e/o rappresentati.

Articolo 13

L'Assemblea Generale degli associati, come previsto dall'articolo che precede, si riunisce in sede ordinaria una volta all'anno, entro il 30 (trenta) giugno, per provvedere all'esame della gestione sociale, all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, alla nomina degli organi sociali ed alle altre decisioni di sua competenza.

L'Assemblea sarà pure convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo e/o il Comitato di Presidenza lo riterranno opportuno ovvero ne venga fatta richiesta scritta da almeno 1/5 (un/quinto) degli associati.

In quest'ultima ipotesi, l'Assemblea dovrà essere convocata non oltre i 30 (trenta) giorni successivi alla richiesta per deliberare sull'ordine del giorno presentato dai richiedenti.

Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono di esclusiva competenza dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 14

Le Assemblee si intendono validamente convocate dal Presidente dell'A.I.R., con avviso pubblico sull'organo ufficiale dell'Associazione e/o via lettera raccomandata e/o via fax e/o via telematica ai giocatori regolarmente iscritti all'Associazione, almeno 28 (ventotto) giorni prima e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e degli argomenti all'ordine del giorno.

Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio, nominati dal Presidente dell'A.I.R., non possono essere scelti tra i candidati alle cariche associative.

Per la validità dell'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, é necessaria la presenza della maggioranza dei giocatori regolarmente iscritti

Per la validità dell'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno 2/3 (due/terzi) dei giocatori regolarmente iscritti all'Associazione.

In seconda convocazione, che avrà luogo un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, qualunque sia il numero dei rappresentanti di squadra.

STATUTO - ASSOCIAZIONE ITALIANA RUGBYSTI

Ogni giocatore regolarmente iscritto all'Associazione, potrà farsi rappresen **Art** per delega scritta, da altro giocatore regolarmente iscritto; non sono ammesse più di 3 (tre) deleghe alla stessa persona e non è ammesso al delegato giocatore conferire altre deleghe.

Le deleghe dovranno essere apposte in calce, al modulo che verrà reso noto ai giocatori regolarmente iscritti all'Associazione, con la comunicazione di convocazione dell'Assemblea.

La morosità derivante dal mancato pagamento della quota associativa preclude il diritto di partecipare all'Assemblea.

Articolo 15

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Assemblea nominato in apertura di seduta che procede alla nomina di un Segretario.

Tutte le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti.

Articolo 16

Il Presidente dell'A.I.R. é eletto dall'Assemblea Generale dei giocatori regolarmente iscritti all'Associazione ed è scelto tra tutti i giocatori regolarmente iscritti per almeno 2 (due) stagioni sportive nell'ultimo quinquennio; il Presidente dell'A.I.R. rimane in carica per un quinquennio ed è rieleggibile.

Il candidato alla carica di Presidente dell'A.I.R. deve depositare la propria candidatura almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale corredata dalle firme di presentazione di non meno di 10 (dieci) e non più di 20 (venti) giocatori regolarmente iscritti all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dell'A.I.R. é eletto dall'Assemblea Generale dei giocatori regolarmente iscritti all'Associazione, ed é composto di 6 (sei) membri scelt tutti i giocatori regolarmente iscritti per almeno 2 (due) stagioni sportive nell'ultimo quinquennio; risulteranno eletti, coloro che avranno riportato il maggior rumero di voti

In caso di parità di voti, prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione e in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.

In caso di dimissioni e/o vacanze per qualsiasi motivo di un Consigliere subentrerà allo stesso quello che avrà ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore; il Consiglio Direttivo dell'A.I.R. rimane in carica per un quinquennio ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il candidato alla carica di Consigliere dell'A.I.R. deve depositare la propria candidatura almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale corredata dalle firme di presentazione di non meno di 10 (dieci) e non più di 20 (venti) giocatori regolarmente iscritti all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti dalla carica, quei componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a 3 (tre) sedute consecutive; saranno considerati decaduti anche quei Consiglieri che non saranno più regolarmente iscritti all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà sostituire i componenti dimissionari e/o decaduti dalla carica, mediante cooptazione fino ad un massimo di 2 (due) nuovi membri.

I candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Giocatori né direttamente né per delega.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo é investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; si attiva per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione; si incarica di far rispettare lo Statuto Sociale, emanando all'uopo eventuali regolamenti che pure ha facoltà di modificare.

Al Consiglio Direttivo spetta in via esclusiva di fissare, anno per anno, la quota associativa tramite tesseramento.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza di voti dei presenti.

A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo, nel corso della sua prima riunione indetta dal Presidente, elegge nel proprio seno il Comitato di Presidenza.

Articolo 19

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione; ha la firma sociale; presiede e convoca le riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato di Presidenza e nomina il Segretario; nomina tra i membri del Consiglio Direttivo un Vice-Presidente destinato a farne le veci in caso di suo impedimento e/o per delega.

Articolo 20

Il Segretario assiste il Presidente e dà attuazione ai deliberati del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza; esercita le funzioni di Tesoriere limitatamente ad atti di ordinaria amministrazione, comprendendosi tra questi, le operazioni bancarie ed il prelievo in qualsiasi forma di fondi liquidi dell'Associazione, nonché il rilascio di quietanze e ricevute.

Egli provvede alla redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza e li trascrive negli appositi libri.

Articolo 21

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente dell'Associazione e da 2 (due) membri scelti dal Consiglio Direttivo nel proprio seno ed è convocato dal Presidente ogni qualvolta si ritiene opportuno e senza obbligo di osservanza di forme particolari.

Il Comitato di Presidenza provvede alla necessità del normale funzionamento dell'Associazione ed è comunque investito di tutte le attribuzioni spettanti al Consiglio Direttivo, con l'obbligo per le deliberazioni più importanti, di chiederne ratifica al Consiglio stesso, nella prima riunione successiva alle deliberazioni adottate.

Articolo 22

Gli associati che abbiano violato i doveri di cui all'art. 9 del presente Statuto, saranno soggetti a procedimento disciplinare, che è di competenza del Consiglio Direttivo, il quale potrà adottare uno dei seguenti provvedimenti:

- a) ammonizione e/o deplorazione;
- b) sospensione temporanea dalla qualità di associato;
- c) espulsione definitiva dall'Associazione.

I provvedimenti disciplinari adottati a carico degli associati dovranno venire comunicati per iscritto agli interessati, i quali potranno ricorrere avverso agli stessi, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, davanti al Consiglio Direttivo, il quale deciderà con competenza esclusiva e inappellabilmente.

La decisione del Consiglio Direttivo sarà senz'altro esecutiva e ne verrà data comunicazione scritta al ricorrente e, ove necessario, sarà pubblicata sull'organo ufficiale dell'Associazione.

Articolo 23

L'attività pubblicitaria e/o comunque attinente all'utilizzazione del diritto di immagine, se a titolo individuale, é liberamente esercitata da ogni giocatore regolarmente iscritto all'Associazione Italiana Rugbysti, in conformità agli accordi intervenuti tra l'Associazione Italiana Rugbysti ed i competenti Organi della Federazione Italiana Rugby.

Gli associati, peraltro, cedono all'Associazione Italiana Rugbysti i diritti di utilizzazione del loro ritratto per l'ipotesi in cui il ritratto stesso, sia destinato alla realizzazione di raccolte e/o collezioni e/o concerna, comunque, riproduzioni relative a più rugbysti e/o squadre.

L'Associazione Italiana Rugbysti è pertanto autorizzata a cedere a terzi, anche a titolo oneroso, i suddetti diritti di utilizzazione del ritratto.

I proventi in tal modo ottenuti saranno destinati a scopi assistenziali e/o di mutuo soccorso, nei riguardi di tutti gli iscritti, nonché alla realizzazione degli scopi sociali. Tutte le controversie relative all'applicazione ed all'interpretazione delle presenti norme, saranno decise dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana Rugbysti, il quale deciderà con competenza esclusiva e inappellabilmente.

Articolo 24

Il patrimonio sociale é rappresentato:

- a) dalle quote associative acquisite mediante tesseramento e da quelle versate da ciascun associato sia ordinario che sostenitore, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
- b) da contributi a fondo perduto versati dagli associati e/o da terzi;
- c) da contributi economici attinenti all'utilizzazione del diritto all'immagine degli associati, come previsto dal precedente art. 23;
- d) da eventuali proventi derivanti dalla gestione di servizi resi, da manifestazioni e gare organizzate dall'A.I.R.;
- e) da beni che dovessero essere a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione nell'osservanza delle forme di legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio netto della stessa verrà devoluto a scopi assistenziali e/o di mutualità.

Articolo 25

L'esercizio sociale é a stagione sportiva da intendersi dal 01 luglio al 30 giugno di ogni anno; entro sei mesi dalla chiusura, il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Associati.

Articolo 26

L'Associazione Italiana Rugbysti si estinguerà, oltreché per le cause previste dalla legge, anche per riduzione a meno di 3 (tre) del numero degli associati.